

REGOLAMENTO (CE) N. 813/94 DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1994

che modifica il regolamento (CEE) n. 3477/92 relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio⁽¹⁾, in particolare gli articoli 7 e 11,

considerando che è stata concessa agli Stati membri la facoltà di prorogare i termini per la conclusione e la registrazione dei contratti di coltivazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3478/92 della Commissione, del 1º dicembre 1992, recante modalità di applicazione del regime di premi previsto nel settore del tabacco greggio⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 479/94⁽³⁾; che la stessa facoltà è stata concessa anche per i termini di presentazione e di registrazione delle dichiarazioni di coltivazione;

considerando che occorre pertanto modificare anche il regolamento (CEE) n. 3477/92 della Commissione, del 1º dicembre 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime delle quote nel settore del tabacco greggio per i raccolti 1993 e 1994⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 268/94⁽⁵⁾, in ordine al termine per la

seconda distribuzione dei certificati di coltivazione o dei certificati di coltivazione non utilizzati;

considerando che è necessario proseguire con la massima rapidità le operazioni suddette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3477/92, l'ultima frase è sostituita dalla seguente:

«Tuttavia, gli Stati membri sono autorizzati a prorogare il termine del 1º maggio fino all'11 giugno».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1994.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1994, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 351 del 2. 12. 1992, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU n. L 32 del 5. 2. 1994, pag. 20.